

ALLEGATO ALLA
DELIBERA C. C.
N. 1 DEL 21/3/2014



COMUNE DI SARROCH

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI SALE E SPAZI COMUNALI

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 FINALITA'

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE SALE

Art. 4 MODALITA' D'USO DELLE SALE

Art. 5 SOGGETTI RICHIEDENTI

Art.6 RICHIESTA DI UTILIZZO ED AUTORIZZAZIONE ALL'USO

Art. 7 PRIORITA' NELLA CONCESSIONE

Art. 8TARIFFE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

Art.10 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art.11 RISARCIMENTO DANNI

Art.12 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di alcune sale e spazi di proprietà comunale a soggetti pubblici e privati, favorendo la massima partecipazione democratica della cittadinanza nell'utilizzo delle proprie strutture.

ART. 2
FINALITÀ

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove e agevola le iniziative di carattere sociale, culturale e aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso di locali costituenti il patrimonio comunale e individuati all'articolo successivo.

2. L'utilizzo delle sale, di cui all'art. 3, può essere autorizzato anche per iniziative promosse da soggetti privati, non aventi finalità pubbliche, purché non in contrasto con disposizioni normative e/o regolamentari vigenti.

ART. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE SALE

1. Le sale oggetto di concessione del presente regolamento sono le seguenti:

- sala ex oleificio pertinenze villa Siotto;
- sala carri pertinenze villa Siotto;
- sale espositive pertinenze villa Siotto;
- sala conferenze adiacente alla biblioteca detta "sala azzurra";
- parco pubblico di via Lamarmora con annesso anfiteatro;
- spazi esterni pertinenze villa Siotto.

2. La Sala Consiliare della Villa Siotto è destinata prioritariamente alle sedute del Consiglio Comunale, alle iniziative di carattere pubblico istituzionale e d'interesse collettivo promosse dall'Amministrazione Comunale, a tutti gli usi istituzionali (es. matrimoni civili). Qualunque altra richiesta sarà valutata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

3. Nell'ipotesi che siano realizzate e/o acquisite altre sale o spazi comunali da adibire al medesimo utilizzo disciplinato dal presente regolamento, è demandata alla Giunta Comunale l'ulteriore individuazione degli stessi. La Giunta potrà altresì stabilire l'eventuale indisponibilità dei locali indicati nel presente articolo.

ART. 4
MODALITÀ D'USO DELLE SALE

1. L'utilizzo delle sale di cui all'art. 3 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

I locali sopra indicati, qualora ve ne sia la disponibilità, potranno essere concessi in uso per le seguenti finalità:

SALA CARRI PERTINENZE VILLA SIOTTO

Manifestazioni istituzionali e manifestazioni organizzate da Enti, Associazioni o da privati quali:

- convegni, conferenze, assemblee e riunioni in genere;
- mostre e iniziative artistiche in genere;

- intrattenimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze;
- manifestazioni a carattere sociale e culturale.

SALA EX OLEIFICIO PERTINENZE VILLA SIOTTO

Manifestazioni istituzionali e manifestazioni organizzate da Enti, Associazioni o da privati quali:

- convegni, conferenze, assemblee e riunioni in genere;
- mostre e iniziative artistiche in genere;
- intrattenimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze;
- manifestazioni a carattere sociale e culturale.

SALE ESPOSITIVE PERTINENZE VILLA SIOTTO

- mostre e iniziative artistiche in genere.

SPAZI ESTERNI PERTINENZE VILLA SIOTTO

- convegni, conferenze, assemblee e riunioni in genere;
- mostre e iniziative artistiche in genere;
- manifestazioni a carattere sociale e culturale;
- intrattenimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze.

SALA CONFERENZE ADIACENTE LA BIBLIOTECA DETTA "SALA AZZURRA":

- convegni, conferenze, assemblee e riunioni in genere;
- mostre e iniziative artistiche in genere;
- manifestazioni a carattere sociale e culturale;

PARCO PUBBLICO DI VIA LAMARMORA CON ANNESSO ANFITEATRO

Manifestazioni istituzionali e manifestazioni organizzate da enti Associazioni o da privati quali:

- manifestazioni a carattere sociale, culturale e di spettacolo;
- iniziative artistiche in genere.

2. Il Comune consegna i locali puliti ed è a discrezione del medesimo effettuare verifiche, senza preavviso, sullo stato dei locali durante il periodo d'utilizzo.
3. Per l'installazione di eventuali allestimenti il concessionario è tenuto a prendere accordi con l'Ufficio tecnico comunale.
4. Il Comune di Sarroch non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati nei locali di proprietà o in uso del concessionario. Pertanto, il Comune non risponde di eventuale ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dal concessionario.
5. Il concessionario garantisce sotto la propria personale responsabilità un corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti, attenendosi alle norme prescritte nell'atto concessorio. Pertanto, questi è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali e agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione. In ogni caso, il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione dell'utilizzo e delle difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi un danno.
6. Qualora l'Amministrazione riscontrasse danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive o negligenza degli utilizzatori, saranno richiesti al responsabile il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni eventualmente addebitati.
7. Nel caso di un cattivo uso delle sale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere l'uso delle medesime alle persone o organizzazioni che ne risultassero responsabili.
8. Durante la campagna elettorale l'utilizzo delle sale è disciplinato dalle normative vigenti in materia.

ART. 5

SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono chiedere e ottenere l'uso dei locali di cui all'art. 3 i seguenti soggetti:
 - associazioni culturali, sportive, ricreative e di carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti nell'ambito comunale);
 - associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - organismi religiosi;
 - organismi e istituzioni scolastiche;
 - enti, società pubbliche e private;
 - movimenti politici, organizzazioni sindacali;
 - gruppi o privati cittadini.
2. Nel caso in cui fossero presentate richieste di uso delle sale da soggetti diversi da quelli elencati nel suddetto comma, la Giunta Comunale valuta, a suo insindacabile giudizio, la concedibilità.

ART. 6

RICHIESTA DI UTILIZZO ED AUTORIZZAZIONE ALL'USO

1. La richiesta per l'utilizzo occasionale delle sale deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune almeno sette giorni liberi, naturali e consecutivi, e comunque non prima di 30 giorni dalla data di utilizzo, mediante apposito e specifico modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, anche sul sito Internet istituzionale, nel quale sono accettati tutti gli obblighi e oneri che l'utilizzatore dovrà osservare.
2. Il competente Settore, entro i successivi tre giorni dalla presentazione della richiesta, sentita l'amministrazione, provvederà a rilasciare la specifica autorizzazione all'utilizzo previa verifica del pagamento della dovuta tariffa in applicazione dei principi fissati nel presente regolamento.
3. In relazione a particolarità dell'uso dei locali, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
4. Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo. E' vietata qualsiasi forma di subconcessione.
5. Nel caso di richieste urgenti, presentate al protocollo meno di sette giorni liberi, naturali e consecutivi prima dell'utilizzo, la decisione è assunta su indirizzo dell'Amministrazione.
6. Le concessioni d'uso di cui al presente Regolamento possono essere negate o revocate in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
 - quando la richiesta prevede attività ritenute inopportune;
 - per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - per attività incompatibili con riferimento alle caratteristiche del bene;
 - per attività aventi fini di lucro;
 - quando il richiedente non ha effettuato entro i termini il pagamento delle prescritte tariffe d'uso, sia in riferimento alla concessione richiesta, sia in riferimento a precedenti concessioni già rilasciate, salvo giustificato motivo;
 - in caso d'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente regolamento;
 - in caso di utilizzo del bene da parte dell'Amministrazione per sopravvenute esigenze istituzionali.

ART. 7

PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE

1. Il Comune concede i locali secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale.
In caso di domande pervenute esclusivamente nella medesima data, i locali vengono concessi secondo il seguente ordine di priorità fondato sulla natura dei richiedenti:

1. Scuole di ogni ordine e grado con sede nel territorio comunale;
 2. Associazioni operanti nel territorio comunale;
 3. Enti, società pubbliche e private con sede nel territorio comunale;
 4. Privati cittadini residenti;
 5. Scuole di ogni ordine e grado con sede al di fuori del territorio comunale;
 6. Enti, società pubbliche e private con sede al di fuori del territorio comunale;
 7. Partiti e movimenti politici;
 8. Organizzazioni sindacali;
 9. Privati cittadini non residenti.
2. Nel caso di più richieste della stessa sala nella medesima data, per soggetti richiedenti appartenenti alla medesima categoria, costituirà ordine di priorità il numero di protocollo. Il Settore competente curerà la tenuta di uno specifico calendario di utilizzo delle Sale civiche. In ogni caso, per scopi istituzionali, ha priorità d'uso delle sale il Comune di Sarroch senza necessità di particolari formalità, sia, relativamente ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.
3. Nei casi disciplinati dal precedente comma, il responsabile competente ha l'obbligo di avvisare con quarantotto ore di anticipo il soggetto che ha ottenuto la concessione.

ART.8

TARIFFE AGEVOLAZIONI ESENZIONI

1. Per l'utilizzo delle sale e degli spazi comunali gli utenti sono tenuti al pagamento una tariffa ordinaria o agevolata.

La tariffa agevolata si applica in favore di:

a) Scuole di ogni ordine e grado con sede fuori dal territorio comunale;

b) Associazioni con sede fuori dal territorio comunale, non aventi finalità di lucro e che svolgano attività e funzioni proprie del Comune in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e in conformità alle finalità elencate dall'art. 2 dello Statuto Comunale; a tal fine, per completezza dell'istruttoria, il competente Assessorato rilascerà formale visto.

2. Nel caso in cui le attività da svolgere presso le sale civiche per le quali è possibile la gratuità o il pagamento di tariffa agevolata preveda il pagamento di una quota di iscrizione o di un biglietto d'ingresso, sarà necessario esibire, in fase di richiesta, il preventivo delle entrate e uscite, al fine di poter valutare che l'attività posta in essere non persegua scopi di lucro e/o commerciali e, comunque, incompatibili con le finalità istituzionali dell'Ente.

3. E' prevista l'esenzione nei seguenti casi:

a) iniziative di Enti e Istituzioni pubbliche;

b) Associazioni con sede nel territorio di Sarroch, non aventi finalità di lucro e che svolgano attività e funzioni proprie del Comune in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e in conformità alle finalità elencate dall'art.2 dello Statuto Comunale; a tal fine, per completezza dell'istruttoria, il competente Assessorato rilascerà formale visto;

c) scuole di ogni ordine e grado con sede nel territorio comunale;

c) partiti e movimenti politici;

4. La Giunta Comunale, nel caso di mostre o eventi di particolare rilevanza e/o interesse artistico/culturale, può stabilire ulteriori casi di concessione a titolo gratuito o a tariffa agevolata.

Le somme versate per il pagamento delle tariffe non danno diritto ad alcun rimborso salvo nei casi in cui la sospensione sia dovuta a motivi non prevedibili oppure a revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento delle sale e degli spazi comunali per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento delle stesse e/o sospensione delle attività per emanazione di ordinanze Sindacali.

5. La concessione in uso delle sale e delle strutture indicate al precedente art.3 non prevede la messa a disposizione di apparecchiature e/o impianti di qualsiasi genere se non già presenti nella struttura in questione.
6. Le tariffe per l'utilizzo delle sale sono stabilite dalla Giunta comunale, confermate o modificate annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione.
7. I costi delle utenze, dell'usura dei beni mobili e degli arredi, apertura, chiusura, sorveglianza, assistenza, uso della strumentazione, pulizia dei locali e degli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo di personale sono fissati unitamente alle tariffe.
Queste possono essere distinte a seconda della sala o delle sale chieste in concessione, nonché del periodo di utilizzo (estivo o invernale, feriale o festivo, diurno o notturno).
8. Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della sala, compresi i giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti.
9. Sono, inoltre, a carico del concessionario le spese per l'eventuale installazione di illuminazione sussidiarie e quant'altro sia ritenuto utile alla realizzazione dell'evento.
10. La tariffa deve essere versata all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo della sala, se dovuta.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

1. La concessione è subordinata al preventivo versamento di una cauzione, presso l'Ufficio economato, dell'importo corrispondente al costo della concessione.
La cauzione è resa dopo la restituzione delle chiavi dei locali, e previo sopralluogo dello stato dei locali da parte dell'Ufficio preposto.
2. Sulla somma versata il Comune, si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali e agli arredi per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. L'importo è stabilito con l'atto di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli immobili.

ART. 10

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata in ogni momento dall'Amministrazione comunale ogniquale volta ne abbia necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili, ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre del locale dato in concessione.
2. In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta, o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni, con esclusione del corrispettivo versato.
3. Parimenti la concessione è revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nell'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione.

ART.11

RISARCIMENTO DANNI

1. Il concessionario, in solido con ente, associazione, organizzazione rappresentata, è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi, agli impianti.
2. In caso d'inadempienza, il Comune procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.
3. E, inoltre, a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Sarroch, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso lo stesso Comune di Sarroch, occorsi a causa o in occasione della concessione sia all'interno sia all'esterno della sala.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari e i provvedimenti che siano incompatibili o in contrasto con lo stesso.